



DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 3748 del 23 dicembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l'articolo 7 del citato Regolamento di Organizzazione dell'Ente, in merito alle funzioni del Segretario Generale, il quale, tra le altre attribuzioni allo stesso riservate ed affidate, adotta gli atti ed i provvedimenti, anche per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, che comportano impegni di spesa superiori ai limiti, per valore e per materia, entro i quali i titolari dei centri di responsabilità esercitano le rispettive competenze di spesa o non rientranti nelle materie definite con provvedimento di assegnazione del budget;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"*;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020 e successivi aggiornamenti;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, co.1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTI, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisce il budget di gestione, che, ai sensi del citato articolo 7, comma 2, lett. g) del Regolamento di Organizzazione, assegna ai titolari dei centri di responsabilità, anche con riferimento ai progetti strategici, stabilendo i limiti per valore e per materia entro i quali i dirigenti centrali e periferici e i responsabili degli uffici territoriali esercitano le rispettive competenze di spesa;



VISTO il budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 3738 del 16 novembre 2020, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha assegnato ai centri di responsabilità il budget 2020 ed ha stabilito i limiti di spesa per l'adozione di atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad € 300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici - di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante *"disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n.55, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

VISTO il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito, con modificazione, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato su GU n.228 del 14 settembre 2020;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici a contrarre;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTA la Determinazione Anac n. 5 del 6 novembre 2013 – *Linee Guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTA la determinazione n.63 del 4 dicembre 2018, con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, il programma biennale 2019-2020, comprensivo dell'aggiornamento 2018, di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n.14 *"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale di lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"*;



PRESO ATTO che, nell'ambito della suddetta programmazione, è prevista la procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza e portierato/reception presso la sede centrale dell'Automobile Club d'Italia, alla quale, a seguito di pubblicazione del programma nel Portale "Servizio Contratti pubblici" (SGP) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato assegnato il numero CUI S00493410583201900014;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830 del 30 ottobre 2019, di modifica della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo - a decorrere dal 01.01.2020 la soglia in € 214.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

VISTO l'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti, per procedure di acquisizione di servizi di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art.38 del Codice stesso;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 216, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012, convertito con la L. 221/2012;

DATO ATTO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto a tale Anagrafe con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici in merito in merito alla nomina ed alle funzioni del Responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO, nello specifico, l'articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando, secondo il vigente sistema di deleghe, le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

RICHIAMATO l'art. 31, comma 1 del *Codice dei contratti pubblici*, il quale stabilisce che *il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato*;

VISTE le Linee Guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017 ed, in particolare, il par. 2.1: *Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice*;

VISTO il decreto 7 marzo 2018, n.49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante “*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*” ed, in particolare, quanto stabilito nelle disposizioni del Titolo III, relativamente al direttore dell'esecuzione dei contratti relativi alle forniture ed ai servizi;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Patrimonio n.85 del 23.12.2019, con la quale, tenuto conto del citato articolo 31 del Codice dei contratti pubblici e delle relative disposizioni di attuazione, relativamente all'affidamento del servizio in argomento sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Direttore dell'esecuzione (DEC) ed il Gruppo di lavoro, come segue:

- d.ssa Maria Francesca Toro, responsabile unico del procedimento;
- d.ssa Eleonora Manzionna, direttore dell'esecuzione del contratto;
- sig.ra Marilena Di Cresce, componente del gruppo di lavoro – incaricata delle attività di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- dr. Giuliano Censorii, componente del gruppo di lavoro - incaricato delle attività di predisposizione e del controllo delle procedure di esecuzione e di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di esecuzione del contratto;

CONSIDERATO, come esposto dal Servizio Patrimonio con nota prot. n.921 del 22.12.2020 che, in attuazione della programmazione degli acquisti per il biennio 2019-2020 ed all'esito della ricognizione dei fabbisogni di security per gli uffici della sede centrale dell'Ente, è stato avviato lo studio e predisposto il progetto di contratto a base del nuovo appalto per il servizio di vigilanza e portierato/reception, in coerenza con le regole e le direttive dettate dall'ANAC nelle Linee Guida n.10 recanti “*Affidamento del servizio di vigilanza privata*”, approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n.462 del 23 maggio 2018;

CONSIDERATO, altresì, che il progetto è stato sottoposto a successive rivisitazioni a causa della necessità di ridefinire, per eventi sopravvenuti, il perimetro, l'impianto organizzativo-tecnologico e l'articolazione dei servizi di sicurezza, nel giusto contemperamento di costi-benefici ed in un'ottica di rafforzamento degli obiettivi di efficienza, razionalità e miglioramento del sistema, anche al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di disporre di specifiche tecniche, prestazionali e temporali il più possibile certe e determinate in merito all'entità ed al fabbisogno del servizio, così da poter formulare un'offerta adeguata e sostenibile, nel rispetto del principio della concorrenza, della *par condicio* e della trasparenza, nonché a tutela dei livelli occupazionali dei dipendenti, addetti ai servizi, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera;

RAPPRESENTATO, come riassunto dal Servizio Patrimonio nella citata nota, che:

- la situazione di emergenza sanitaria, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ed il quadro normativo e regolamentare che si è venuto delineando con le disposizioni governative di contrasto alla pandemia, nonché le misure attivate dall'Ente di chiusura fisica degli uffici su tutto il territorio per il periodo 17 marzo-17 maggio 2020, necessitate dalla imprescindibile tutela della salute dei dipendenti, hanno



comportato la necessità di riconfigurare il programma operativo e prestazionale del servizio;

- a seguito della sottoscrizione, in data 13 maggio 2020, del Protocollo di sede centrale di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sono state definite le condizioni del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e sono state diramate prescrizioni per garantire la sicurezza ai dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione;
- il perdurare dello stato di emergenza Covid-19, prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, con DL 30 luglio 2020, n. 83, convertito in Legge 25 settembre 2020, n.124, (e successivamente fino al 31 gennaio 2021 con il DL 7 ottobre 2020, n.125), l'adozione di provvedimenti di urgenza che introducono una serie di limitazioni all'esercizio di numerose attività e la prosecuzione delle attività lavorative in modalità agile, hanno indotto il mantenimento delle misure di contrasto e contenimento del virus, previste nel citato Protocollo di sede centrale, tra le quali il controllo degli accessi in entrata ed uscita, con la chiusura degli ingressi di Galleria Caracciolo, non presidiati, ed il ridimensionamento dei servizi di vigilanza e di reception presso la sede centrale;
- dal 23 marzo 2020 è cessato definitivamente il presidio di reception presso l'immobile di via Magenta 5, a supporto degli uffici ACI, ivi allocati, a seguito dell'attivazione, da parte della Proprietà dello stabile, del servizio di portierato/vigilanza condominiale, con conseguenti oneri gestiti nell'ambito del contratto di locazione;
- in considerazione della scadenza del vigente contratto di vigilanza/portierato, al fine di soddisfare le esigenze funzionali ed organizzative - che rendono necessario il mantenimento dell'esternalizzazione dei servizi di vigilanza e reception, a presidio e tutela della security dei dipendenti e dei beni dell'Ente, nonché dell'attuazione di alcune misure di contenimento e contrasto al Covid-19, come previste nel PCCCV di ACI - nelle more dell'avvio e della conclusione della procedura aperta in ambito europeo, si è ritenuto di selezionare, in maniera trasparente mediante procedura negoziata sotto soglia, in corso di espletamento, un operatore adeguato sotto il profilo professionale ed affidare il servizio mediante stipula di un contratto ponte per una durata temporanea, stabilita in sei mesi, quale tempo presumibilmente ragionevole per comprendere, con un margine di determinatezza, il contesto di riferimento per la corretta configurazione del nuovo progetto di contratto, in considerazione dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica e delle misure che verranno adottate;

EVIDENZIATO che, in osservanza delle disposizioni introdotte dalla normativa di cui al decreto legge 7 maggio 2012, n.52 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 2012, n.94 ed al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135, è stata effettuata l'indagine preliminare sulle offerte disponibili nel mercato della pubblica amministrazione ed è stato verificato che, al momento, non sono attive convenzioni Consip per servizi similari e, pertanto, sussistono le condizioni per il ricorso ad un'autonoma procedura di acquisto;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 10 recanti *"Affidamento del servizio di vigilanza privata"* approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 462 del 23 maggio 2018, con le quali sono state dettate le nuove regole e fornite le direttive per la progettazione corretta dei relativi appalti da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento al contesto normativo vigente, alle distinzioni tra le attività di vigilanza attiva e passiva (quali portierato e reception) ai fini dei requisiti soggettivi e professionali di partecipazione, nonché alla corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione ed all'obbligo di prevedere clausole sociali a tutela dei livelli occupazionali nel rispetto delle indicazioni giurisprudenziali e dei principi euro unitari;

PRESO ATTO del quadro organizzativo, normativo ed operativo di riferimento, come esposto dal Servizio Patrimonio con la citata nota prot. n.921 del 22.12.2020, dalla quale si rileva che:

- al fine di definire esattamente l'oggetto contrattuale, è stata svolta, sulla base delle esigenze e delle criticità emerse nel corso del tempo, un'analisi degli effettivi fabbisogni di sicurezza e di regolamentazione degli accessi delle varie sedi, alla conclusione della quale è stata elaborata una proposta contrattuale basata sull'implementazione ed ottimizzazione dei sistemi di sicurezza passiva degli stabili e sulla complementarietà ed integrazione degli stessi con le risorse umane dedicate al piantonamento fisso e al portierato/reception;
- partendo dalle attuali contingenti esigenze di sicurezza come, peraltro, declinate nel Protocollo ACI (PCCCV), il nuovo progetto di contratto si sviluppa in un'articolazione di tempi e modalità stabiliti nella *lex specialis*, che contemplano possibili rimodulazioni dei servizi in termini quantitativi e prestazionali, in considerazione della natura e della specificità dell'oggetto del contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza, *par condicio* e concorsualità, al fine di fornire agli operatori economici interessati un perimetro del servizio e della stima analitica delle prestazioni e consentire una congrua formulazione dell'offerta, anche in ragione dell'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica;
- per garantire il costante monitoraggio degli accessi e delle postazioni ritenute sensibili, nonché il pronto intervento in caso di segnalazione di allarme, le sedi di via Marsala, n.8/Galleria Caracciolo e via Solferino, n.32 verranno dotate di un sistema antintrusione e di videosorveglianza articolato, modulare e flessibile, completamente gestito dall'Appaltatore, che avrà cura di fornire, installare e mantenere in perfetta funzionalità le strumentazioni, sulla base della proposta tecnica formulata in sede di gara;
- è previsto un arco temporale quinquennale di durata del contratto, utile ad assicurare benefici organizzativi ed economici nel tempo, nonché consentire lo sviluppo di un solido rapporto di partnership con il fornitore e la possibilità di adeguare costantemente, nel corso dello svolgimento del contratto e nei limiti delle disposizioni del Codice dei contratti, le prestazioni secondo le effettive necessità dell'Ente, disponendo di competenze e professionalità che sappiano farsi interpreti della realtà ACI, collaborando nella risoluzione di criticità, legate anche all'attuale crisi epidemiologica, o nello studio di nuovi ed eventuali progetti di sicurezza, anche attraverso l'offerta di strumentazioni tecnologiche ed impiantistiche performanti in considerazione dei tempi di ammortamento e dei costi da sostenere da parte delle società partecipanti;
- l'affidamento pluriennale, inoltre, nell'attuale periodo di crisi economica, potrebbe contribuire a dare garanzie alla società subentrante nell'affrontare e sostenere con margini di sicurezza il cambio appalto assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali;

RITENUTO di indire una gara in un unico lotto in considerazione dell'opportunità e convenienza di una gestione e di un coordinamento unitario dell'appalto, tenuto conto della durata del contratto ed avuto riguardo alla natura delle prestazioni da eseguire, caratterizzate dalla concomitanza di prestazioni ed unitarietà di luogo di esecuzione, nonché dalla coesione organizzativa dei servizi che, ai fini della piena fruibilità e fattibilità, anche in termini economici, sono integrati e connessi, sotto il profilo gestionale ed organizzativo, ed assumono valore in quanto unitariamente considerati e finalizzati alla realizzazione degli interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono conseguire con l'affidamento;

CONSIDERATO che la gestione unitaria dei servizi è in grado di assicurare una più efficace ed organica fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto, nonché di conseguire significativi risultati in termini di razionalizzazione e contenimento della spesa, atteso che il rispetto dei principi di *favor participationis*, libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese, è adeguatamente garantito dalla possibilità,



per gli operatori economici, di partecipare in raggruppamenti o in altre forme associate previste dall'art.45 del Codice, di affidare parte dell'esecuzione delle prestazioni in subappalto, nonché di ricorrere all'istituto dell'avvalimento disciplinato all'art.89 del Codice dei contratti per quanto concerne i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale;

CONSIDERATO che l'impianto progettuale per il nuovo appalto del servizio prevede l'affidamento per un periodo di sessanta mesi, con facoltà di proroga per ulteriori sei mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, e che, in considerazione delle restrizioni poste in atto a causa della grave situazione di emergenza epidemiologica, nonché dei tempi di rito del procedimento, il servizio verrà affidato a decorrere presumibilmente dal 1° luglio 2021 e, comunque, dalla data di stipula del contratto;

VISTO che il valore a base d'asta dell'appalto, avente ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, ammonta, per il quinquennio, presuntivamente ad € 2.535.040,00, esclusa IVA, calcolato a seguito di rilevazione del mercato di riferimento e dei parametri desunti dagli osservatori pubblici, tenuto conto dell'articolazione e delle modalità di espletamento dei servizi, del monte ore previsto, dei presumibili costi per la gestione amministrativa ed organizzativa del servizio, nonché dell'utile d'impresa, come dettagliatamente esposto nell'analisi dei costi e nella tabella dei costi analitici contenute nella citata nota n.921 del 22.12.2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, il valore base del contratto comprende i costi della manodopera, stimati nell'importo di € 1.753.591,65, calcolato sulla base del costo medio orario del personale come determinato nelle specifiche tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, pari ad € 19,17 per la vigilanza - IV livello, servizio tecnico/operativo – e ad € 12,09 per il portierato – livello D, servizio fiduciario;

DATO ATTO, altresì, che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", sono stati valutati pari ad € 1.101,44 annui, e pertanto ad € 5.507,20 per il quinquennio, come pianificato nel DUVRI elaborato dal RSPP di sede centrale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 4, del Codice dei contratti pubblici, il valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è calcolato sull'importo totale massimo pagabile, al netto di IVA, all'appaltatore comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto e che, pertanto, tenuto conto delle eventuali rimodulazioni delle prestazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e/o di mutate esigenze dell'Ente, è conveniente prevedere possibili variazioni con le modalità indicate all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO che, durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art.106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti nel medesimo articolo e precisamente:

- a) in via del tutto eventuale, per un periodo di sei mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice dei contratti, potrà essere modificata la durata del contratto in corso di esecuzione;

- b) il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per i primi due anni di appalto e, per tale periodo, non è ammessa alcuna revisione, che sarà effettuata a decorrere dal terzo anno di appalto, sulla base dell'art.106, comma 1, lett.a) del Codice degli appalti, ferma restando la clausola di miglior favore Consip;
- c) potranno essere apportate le modifiche contrattuali non sostanziali di cui all'art.106, comma 1, lett.e) del Codice degli appalti entro il limite del 10% del valore stimato come base d'asta dell'appalto;

RISCONTRATO che, ai sensi del citato art. 35, comma 4° del Codice dei contratti pubblici, il valore complessivo dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni previste nella lex specialis di gara, è presuntivamente pari ad € 3.042.048,00, esclusa IVA, ed oltre € 507.008,00, corrispondente all'eventuale incremento del quinto del valore contrattuale, ai sensi del comma 12, dell'art. 106 del Codice, previsto nel quadro economico ai fini della copertura contabile, per un valore complessivo di € 3.549.056,00, oltre IVA così determinato:

Valore a base d'asta per il quinquennio	€ 2.535.040,00
Opzione proroga tecnica fino a un massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, Codice dei contratti pubblici	€ 253.504,00
Modifiche contrattuali non sostanziali di cui all'art.106, comma 1 lett. e) del Codice dei contratti pubblici entro il limite del 10% del valore totale dell'appalto	€ 253.504,00
Valore complessivo stimato dell'appalto	€ 3.042.048,00
Valore del quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12, Codice dei contratti pubblici.	€ 507.008,00

RITENUTO di ricorrere all'espletamento della procedura, ai sensi degli articoli 56, 60, 164 e ss del Codice dei contratti pubblici, atteso che la procedura aperta consente l'ampia partecipazione degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara, nel rispetto dei principi che presiedono l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici, come declinati nell'art.30 del Codice dei contratti pubblici;

VISTO che la procedura verrà effettuata mediante il ricorso alla piattaforma telematica *e.procurement di Federazione ACI*, disponibile per il periodo 01.01.2019/30.09.2021, a seguito di stipula di Accordo attuativo, derivato dall'Accordo Quadro stipulato tra ACI Informatica S.p.A. e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra BravoSolution Italia SpA, BravoSolution S.p.A., FPA S.r.l., STEP S.r.l., FINCONS S.p.A., individuato a seguito di espletamento di procedura di gara in ambito europeo;

CONSIDERATO che il sistema di *e-procurement* consente di entrare in contatto con un'ampia platea di operatori economici interessati alle procedure indette dall'Ente e rappresenta una strutturata misura di prevenzione della corruzione in quanto garantisce la trasparenza e la tracciabilità dell'intera procedura di acquisto, attesa l'automaticità di meccanismi di aggiudicazione, riducendo i margini di discrezionalità dell'affidamento, in coerenza con i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa ed in linea, altresì, con gli indirizzi di dematerializzazione delle procedure di acquisto tracciati dall'Agenda Digitale;

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1228 del 22 novembre 2017 che ha approvato il Bando Tipo n.1 *"Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo*

pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo";

RICHIAMATE, altresì, ai fini della determinazione dei requisiti minimi di qualificazione degli operatori economici partecipanti alla procedura, le indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 69 del 06/07/2011: "La stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto. L'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara vanno, dunque, valutate con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità";

RITENUTO, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 83, comma 8, del Codice, di individuare i criteri minimi di qualificazione, contemporando l'esigenza di selezionare un operatore in possesso di un'adeguata professionalità e di solidità economica con la necessità di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara;

TENUTO CONTO che, oltre ai requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, al fine di valutare adeguatamente la solidità e l'affidabilità delle ditte, la stabilità economico – finanziaria, nonché l'organizzazione dell'impresa e l'esperienza maturata nel settore, si utilizzeranno i criteri di cui all'articolo 83 del citato Codice, in ordine alla dimostrazione della capacità economica-finanziaria e tecnica, applicando i principi di proporzionalità ed adeguatezza in relazione all'entità, al valore ed alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dello schema di determinazione sui bandi tipo dell'ANAC in modo di assicurare la più ampia partecipazione anche delle piccole e medie imprese, nonché il rispetto dei principi comunitari di massima partecipazione, parità di trattamento e concorrenza;

EVIDENZIATO che, in coerenza con le richiamate Linee Guida n.10 dell'ANAC, nella documentazione di gara, strutturata in lotto unico, sono state considerate le distinzioni tra le attività di vigilanza e di portierato/reception, con la previsione specifica di requisiti professionali di partecipazione, in relazione alla specifica legislazione di riferimento e tenuto conto degli aspetti normativi, amministrativi, organizzativi e contrattuali delle due categorie di servizi, nonché dell'entità delle prestazioni richieste e delle modalità di esecuzione;

RILEVATO che, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, l'appalto, per quanto concerne lo specifico servizio di vigilanza armata, è rivolto ad una determinata categoria di operatori economici in possesso di idonea licenza prefettizia per l'esercizio dell'attività di vigilanza nell'ambito del territorio di Roma, rilasciata, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S, dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente – per le classi funzionali A (attività di vigilanza), B (gestione allarmi) e che, in conformità a quanto previsto nelle suddette Linee guida ANAC n.10 "Affidamento del servizio di vigilanza privata", nel rispetto dei principi di ragionevolezza, non discriminazione e *favor participationis*, tale requisito, è da ritenersi soddisfatto anche qualora il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia per un determinato territorio provinciale e abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione nell'ambito territoriale della provincia di Roma, purché dimostri di aver richiesto l'estensione entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione e la relativa autorizzazione pervenga prima della stipula del contratto;

VALUTATO di prevedere limiti di partecipazione alla presente gara connessi al fatturato specifico, in quanto indice di una pregressa e consolidata consistenza economico - patrimoniale idonea

rispetto alla tipologia del servizio in argomento e tale da garantire, nei limiti di proporzione degli articoli 83 e seguenti del Codice, la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore ed, al contempo, la garanzia e l'affidabilità dell'esecuzione del contratto per l'intera durata;

CONSIDERATO che la richiesta, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale al par. 7.3, lett. d) del disciplinare di gara, del possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie e UNI CEI EN ISO/IEC 17021, esprime, come ribadito dall'ANAC, già con determinazione n. 2 del 1/8/2012, ed assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento e, pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l'intera struttura aziendale;

POSTO che gli operatori economici possono provare l'adozione e l'impiego di misure equivalenti alle certificazioni in argomento, tenuto conto del giudizio discrezionale di ACI, così come previsto dall'art. 87 (*Certificazione delle qualità*), comma 2, del Codice;

RAVVISATO che, ai fini dell'ampliamento dei possibili concorrenti alla procedura aperta, rimane consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, ai sensi dell'art. 89 del Codice e sempreche dal contratto di avvalimento risulti che la ditta ausiliaria metta effettivamente a disposizione della concorrente le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo nonché la complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperienziale nel caso di avvalimento di garanzia del fatturato;

PRESO ATTO che, trattandosi di un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera come definiti al comma 1 dell'art.50, la migliore offerta sarà selezionata, ai sensi dell'art.95, comma 3, lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con assegnazione massima al prezzo di punti 30/100 ed all'offerta tecnica di punti 70/100, secondo gli elementi di ponderazione e valutazione dettagliati nel paragrafo 18 del Disciplinare di gara allegato, che espressamente si approvano;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" (OEPV), adottate dal Consiglio dell'ANAC con determinazione n. 1005 del 21/09/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11/10/2016, n. 238, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nelle quali vengono fornite indicazioni operative, non vincolanti, per le stazioni appaltanti, finalizzate ad individuare le caratteristiche, le componenti qualitative e quantitative dell'offerta e la ponderazione dei "pesi" o "punteggi" (e i sub-pesi o sub-punteggi) attribuiti dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub-criterio) di aggiudicazione;

RAPPRESENTATO che la previsione, tra i criteri oggettivi di valutazione dell'offerta tecnica, del possesso di certificazioni di qualità, - norma BS OHSAS 18001 o ISO 45001:2018 in corso di validità, per sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro; norma UNI EN ISO 14001:2015, per i sistemi di gestione ambientale; norma Etica/SA 8000:2014 relativa agli impegni etico e sociale - appartenenti ad un preciso sistema europeo di accreditamento, come elementi premianti, risponde all'esigenza di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta e di valorizzare caratteristiche della stessa ritenute particolarmente meritevoli, anche sotto il profilo della sicurezza e della sostenibilità ambientale, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione con la garanzia ulteriore di avere interlocutori affidabili e capaci di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri procedimenti produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i



bisogni dei clienti, nonché in grado di rispettare l'etica sul lavoro, attraverso l'istituzione di un sistema di gestione della responsabilità sociale e corretta gestione delle risorse umane;

CONSIDERATO che, in ragione dell'articolazione del servizio e della specificità delle prestazioni, oggetto dell'appalto da affidare, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di fruire delle stesse opportunità e garanzie e di poter formulare un'offerta adeguata e sostenibile, nel rispetto del principio della concorrenza e della *par condicio*, è previsto il sopralluogo, nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto epidemiologico, ed è mantenuto il termine ordinario di presentazione delle offerte stabilito nell'articolo 60, commi 1 e 2-bis, del Codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione aziendale dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della procedura di gara è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, in conformità all'art. 50 del Codice e alle Linee Guida n. 13 recanti la *"Disciplina delle clausole sociali"* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 12.12.2019 e che il concorrente dovrà allegare all'offerta economica un Progetto di riassorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguitamento di obiettivi di efficienza e di ottimizzazione degli attuali standard di sicurezza, dell'utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli *standard* qualitativi ed economici dei servizi, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

VISTA la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico, contratto e relativi allegati), che disciplina le modalità di svolgimento della gara e gli aspetti normativi e tecnici del servizio, che si approva in ogni parte;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ACI, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, nonché di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario;

VISTO l'art.77, commi 1 e 3, del Codice dei contratti pubblici, che dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico

settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che, in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art.35 del Codice, i commissari siano scelti tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito e gestito, ai sensi del successivo articolo 78, presso l'ANAC;

VISTO che, ai fini dell'attuazione del citato art. 78, con delibera n. 1190 del Consiglio dell'ANAC del 16 novembre 2016, sono state approvate le Linee Guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"; pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016;

VISTO che l'art. 1, comma 1, lett. c), del DL. 32/2019, successivamente convertito in Legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019, ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, e che l'art. 8, comma 7, lett.c) del DL 76/2020, convertito in Legge n.120/2020, ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2021;

RICHIAMATI gli articoli 31, 32 e 33 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente relativamente alle modalità ed ai tempi di nomina ed alle funzioni dei componenti delle Commissioni di aggiudicazione dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti di appalto un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTI l'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici e l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale, nonché le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 15 recanti «*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura *budget* dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 comma 5-bis del Codice dei contratti pubblici, sull'importo netto progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che detta somma verrà accantonata a titolo di "ritenuta a garanzia" per il corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, e sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità dello svolgimento del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;



VISTO l'art. 113, 2^a comma, del Codice dei contratti pubblici il quale prevede che “A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;

RITENUTO di accantonare, in via prudenziale, nelle more dell'adozione, da parte di ACI, del Regolamento di cui al comma 3 del citato art. 113 del Codice dei contratti pubblici, una quota massima non superiore al 2% dell'importo a base di gara, esclusa IVA, per la costituzione del suddetto Fondo;

ATTESO che la predetta somma da accantonare corrisponde a complessivi € 50.700,8, da imputare sul conto Co.Ge. n.410718002, in quanto, ai sensi del comma 5-bis dell'art.113, gli incentivi o fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori,servizi e forniture;

PRESO ATTO del Quadro Economico Generale dell'appalto, come dettagliato nella nota prot. n.921 del 22.12.2020, strutturato in:

- A) “Somme per servizi” pari ad € 3.549.056,00, oltre IVA, comprese le opzioni contrattuali e il quinto d'obbligo di cui all'art.106, co.11 del Codice dei contratti e gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- B) “Somme a disposizione per l'appalto” pari ad € 65.250,80, comprensivo dell'incentivo per le funzioni tecniche ex art.113 del Codice dei contratti pubblici e delle spese di gestione della piattaforma di e.procurement;

VISTO l'art.40, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito di procedure di appalto, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

VISTO che l'art.65 del c.d. “decreto Rilancio” n.34/2020 ha sospeso, fino alla data del 31 dicembre 2020, il contributo dovuto ad ANAC al fine di sostenere la ripresa del sistema produttivo a seguito della grave crisi economica generata dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, ad oggi, non risulta ancora nessuna disposizione in materia e, pertanto, si farà riferimento agli importi previsti nella Delibera dell'Autorità n. 1197 del 18 dicembre 2019 ed eventuali successivi aggiornamenti;

DETERMINA

sulla base di quanto espresso in premessa e della documentazione ivi richiamata, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di autorizzare, ai sensi degli articoli 56, 60, 164 del Codice dei contratti pubblici, l'espletamento della procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza e portierato/reception e

servizi connessi di videosorveglianza, per la sede centrale dell'Ente (via Marsala, 8/Galleria Caracciolo, via Solferino, 32) con l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata con l'attribuzione di massimo punti 70 all'offerta tecnica e massimo punti 30 all'offerta economica, in conformità ai criteri ed agli elementi di valutazione descritti ai paragrafi 18 e 19 del disciplinare di gara;

Di stabilire che la suddetta procedura avrà luogo con il ricorso alla piattaforma telematica di *e.procurement della Federazione ACI*, nelle forme e secondo le modalità indicate ed ivi stabilite, previa pubblicazione dei bandi e dei documenti di gara nelle forme di legge;

Di approvare la documentazione di gara e specificamente il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e lo schema di contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di approvare i requisiti e le condizioni di partecipazione indicati nei paragrafi 6 e 7 del disciplinare di gara e le modalità di partecipazione, di possesso e di cumulo dei suddetti requisiti in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, indicate nello stesso paragrafo 7 e ss. del disciplinare di gara;

Di autorizzare il subappalto secondo le previsioni e le modalità dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici e del paragrafo 9 del disciplinare di gara;

Di dare atto che il contratto avrà la durata di sessanta mesi a decorrere presumibilmente dal 1° luglio 2021 e, comunque, dalla data di stipula del contratto, per un valore a base di asta di € 2.535.040,00, oltre IVA, oltre € 5.507,20 per oneri sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, con facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

Di autorizzare, durante il periodo di efficacia del contratto senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, le modifiche indicate nel paragrafo 4.1 del disciplinare di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del Codice dei contratti, e, per l'effetto di stabilire che il valore stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni indicate, è presuntivamente pari ad € 3.042.048,00, esclusa IVA, oltre € 507.008,00, oltre IVA, quale valore stimato del quinto d'obbligo ai sensi dell'art.106, co. 12 del Codice dei contratti pubblici – come previsto nel quadro economico ai fini della copertura contabile - per un valore complessivo di € 3.549.056,00, oltre IVA:

Importo a base di asta per il quinquennio contrattuale	€ 2.535.040,00
Opzione proroga tecnica fino a un massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, Codice contratti pubblici	€ 253.504,00
Modifiche contrattuali non sostanziali di cui all'art.106, comma 1 lett. e) del Codice contratti pubblici entro il limite del 10% del valore totale dell'appalto	€ 253.504,00
Valore complessivo stimato dell'appalto	€ 3.042.048,00
Valore del quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12, Codice contratti pubblici	€ 507.008,00

Di imputare la complessiva somma di € 3.549.056,00, oltre IVA, comprensiva del valore del quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del Codice dei contratti pubblici computato ai fini della capienza contabile, sul conto Co.Ge. n. 410718002 – “*Servizi di vigilanza*” a valere, per le rispettive quote di competenza, sui budget di gestione da assegnare per gli esercizi finanziari competenti 2021- 2022- 2023- 2024- 2025 e 2026 al Servizio Patrimonio, quale Unità Organizzativa Gestore, C.D.R. 1101;

Di dare atto che, ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del Codice dei contratti pubblici, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento e che detta somma verrà accantonata a titolo di “*ritenuta a garanzia*” per il corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, e sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità dello svolgimento del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

Di precisare che:

- ai sensi degli artt. 32 e 33 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*) del Codice dei contratti pubblici si procederà all'aggiudicazione, in conformità all'art. 34 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente e che l'aggiudicazione diverrà efficace all'esito positivo della verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale indicati nel bando, tenuto conto di quanto previsto dall'art.3, relativamente alle verifiche antimafia, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazione, in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il contratto, a seguito delle verifiche in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti ai fini della partecipazione e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, verrà stipulato in modalità elettronica, con firma digitale;

Di dare atto che:

- la pubblicazione dell'avviso di gara, nella versione allegata verrà effettuata, come previsto dall'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017- Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
- le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura massima complessiva ed autorizzata e dovranno essere rimborsate all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
- ai sensi dell'art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati sul «*profilo di committente*», con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.

Di dare atto e confermare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del *Codice dei contratti pubblici* in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, come da determinazione del dirigente del Servizio Patrimonio n.85 del 23.12.2019, l'individuazione e la nomina del Responsabile Unico del procedimento, del Direttore dell'esecuzione e del Gruppo di lavoro, come segue:

- d.ssa Maria Francesca Toro, responsabile unico del procedimento;
- d.ssa Eleonora Manzionna, direttore dell'esecuzione del contratto;



- sig.ra Marilena Di Cresce, componente del gruppo di lavoro – incaricata delle attività di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- dr. Giuliano Censorii, componente del gruppo di lavoro - incaricato delle attività di predisposizione e del controllo delle procedure di esecuzione e di collaborazione tecnico-amministrativa nella fase di esecuzione del contratto.

Di autorizzare l'accantonamento – in via cautelativa e provvisoria - sullo stesso conto Co.Ge. n. 410718002, della somma quantificata in € 50.700,8, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, modulato sull'ammontare del servizio, per la costituzione del Fondo ai sensi dell'art.113 del Codice dei contratti pubblici e da ripartire a favore del Gruppo di lavoro, nelle misure percentuali stabilite nell'emanando Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche.

Di dare atto del Quadro Economico Generale dell'appalto, strutturato in:

- A) "Somme per servizi" pari ad € 3.549.056,00, oltre IVA, comprese le opzioni contrattuali e il quinto d'obbligo di cui all'art.106, co.11 del Codice dei contratti e gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- B) "Somme a disposizione per l'appalto" pari ad € 65.250,80, comprensivo dell'incentivo per le funzioni tecniche ex art.113 del Codice dei contratti pubblici e delle spese di gestione della piattaforma di e.procurement;

Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Servizio Patrimonio, al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Firmato Cons. Gerardo Capozza

Allegati:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Schema di contratto
4. Capitolato tecnico/prestazionale